

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.**

**Art. 15**

*(Modifiche all' articolo 33 della legge regionale 29/2005 )*

1. All' articolo 33 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< **2.** L'effettuazione della vendita di liquidazione va comunicata in via telematica al SUAP del Comune ove ha sede l'esercizio non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima. La comunicazione indica, in particolare, l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la durata della vendita medesima. Entro il giorno precedente all'inizio della vendita di liquidazione, è comunicato un elenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della liquidazione.>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<< **8.** Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per la durata comunicata dall'esercente.>>.